

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 24 ottobre 2017

Sull'atto comunitario:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375) (Atto comunitario n. 431)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento prevede misure di contrasto all'importazione e al deposito nell'UE di beni culturali esportati illecitamente da un Paese terzo, al fine di ridurre il traffico di beni culturali, di contrastare il finanziamento del terrorismo e di proteggere il patrimonio culturale dei Paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati;

considerato, inoltre, che la proposta si inserisce nel quadro dell'Agenda europea sulla sicurezza del 2015 e del Piano d'azione per rafforzare ulteriormente la lotta contro il finanziamento del terrorismo del 2016, e si pone in linea con:

- la dichiarazione dei leader del G20 dell'8 luglio 2017, in cui essi hanno dichiarato il loro impegno a lottare contro le fonti alternative di finanziamento del terrorismo, fra cui il trafugamento e il contrabbando di oggetti di antichità;

- la risoluzione n. 2347 (2017), del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 24 marzo 2017, che ha invitato gli Stati membri a intraprendere azioni per contrastare il commercio e il traffico illecito di beni culturali, in particolare quando hanno origine in un contesto di conflitto armato e sono opera di gruppi terroristici;

- la Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, in cui i leader dei 27 Stati membri e delle istituzioni dell'UE hanno ribadito il proprio impegno per la protezione del patrimonio culturale e della diversità culturale;

- l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che comprende anche la lotta contro il commercio illecito di beni culturali;

considerate, in particolare, le seguenti principali disposizioni della proposta:

- per l'importazione nel territorio doganale dell'Unione, di reperti archeologici o manoscritti rari è richiesta la "licenza di importazione", rilasciata, su richiesta, dall'autorità competente dello Stato membro di entrata. La licenza può essere negata qualora l'autorità disponga di ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente;

- al fine di evitare l'elusione della norma, il richiedente deve allegare alla domanda un documento che attesti che i reperti archeologici o manoscritti rari, oggetto della richiesta, sono stati esportati legalmente dal Paese di origine. Qualora lo Stato di esportazione sia diverso dal Paese di origine e firmatario della Convenzione dell'UNESCO del 1970 (e quindi

Al Presidente
della 7^a Commissione permanente
S E D E

impegnato nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali), è sufficiente che l'allegato attesti il rispetto delle norme di tale Stato;

- per i beni culturali diversi dai reperti archeologici o manoscritti rari è sufficiente una "dichiarazione dell'importatore", che deve contenere una dichiarazione firmata dal titolare dei beni, in cui si afferma che gli stessi sono stati esportati legalmente dal Paese di origine (o dal Paese di esportazione, se firmatario della Convenzione UNESCO);

- le autorità doganali possono sequestrare e trattenere per non più di sei mesi i beni culturali introdotti senza la licenza o senza la dichiarazione dell'importatore;

- gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, per le violazioni dell'obbligo di importazione con licenza o con dichiarazione, o per la presentazione di documenti o informazioni falsi;

- infine, gli Stati membri devono fornire alla Commissione europea i dati statistici inerenti l'attuazione del regolamento, devono organizzare attività di formazione al personale delle autorità competenti e possono effettuare campagne pubbliche di sensibilizzazione;

rilevato che la proposta di regolamento non è sottoposta allo scrutinio di sussidiarietà e proporzionalità, poiché l'Unione europea ha competenza esclusiva sulla politica commerciale e sulla normativa doganale, incluse le misure di controllo doganale all'importazione, a norma degli articoli 3 e 207 del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 8 della proposta, relativo al trattenimento temporaneo dei beni culturali da parte delle autorità doganali, si ritiene opportuno prevedere che, in caso di particolare complessità, il trattenimento possa essere prorogato di ulteriori sei mesi e, in ogni caso, che gli Stati membri stabiliscano le opportune disposizioni di collegamento con l'ordinamento giurisdizionale nazionale, al fine di evitare la restituzione per mera decorrenza dei termini;

in riferimento all'articolo 11 della proposta, si ritiene più opportuno prevedere la possibilità e non l'obbligo per gli Stati membri di organizzare "attività di formazione e di sviluppo delle capacità al fine di garantire l'attuazione efficace del presente regolamento da parte delle autorità interessate" e che tale facoltà sia fondata su una preliminare valutazione delle capacità e della formazione già esistenti all'interno delle amministrazioni pubbliche dei singoli Stati membri.

Pietro Liuzzi